



SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES
CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
CONFERENZA DILS UESTGS SVIZZERS

**Norme complementari della
Conferenza dei vescovi svizzeri
al Codice di diritto canonico CIC/1983**

Indice

Indice per temi	I
Indice per Canonici	II
Prima serie: Monitore Ecclesiastico (ME) 6 (1985), p. 196-204	1
<u>Decreto</u>	1
<u>Norme complementari</u>	3
<u>Annesso: Direttive generali per il Diaconato permanente in Svizzera</u>	3
Prima serie, Aggiunta: Rivista della Diocesi di Lugano 1-2 (2024)	10
Seconda serie : ME 1 (1986), p. 8-10	11
<u>Decreto</u>	11
<u>Norme complementari</u>	12
Disposizione che esula dalle Norme complementari¹: ME 7-8 (1986)	14
<u>Disposizione</u>	
Terza serie : ME 4 (1987), p. 200-201	15
<u>Decreto</u>	15
<u>Norme complementari</u>	15
Quarta serie: ME 4 (1988), p. 254-264	17
<u>Direttive generali per le Diocesi svizzere : Formazione al ministero presbiterale</u>	17
Quinta serie : ME 1 (1989), p. 57-58	28
<u>Decreto</u>	28
<u>Norme complementari</u>	29
Sesta serie : ME 7-8 (1989), p. 414-422	30
<u>Norme generali sul Canone 961</u>	30
<u>Direttive pastorali</u>	31
<u>Decreto</u>	33
<u>Norme complementari</u>	34
<u>Norme del vescovo di Lugano che precisano il decreto della CVS</u>	36
Disposizione che esula dalle Norme complementari²:	39
<u>Evangile et Mission 29 (2000), p. 902³</u>	
<u>Decreto dei vescovi diocesani</u>	

¹ Nella seduta del 22.1.2025, il presidio della CVS ha deciso di riprendere qui questa disposizione.

² Nella seduta del 22.1.2025, il presidio della CVS ha deciso di riprendere qui questa disposizione.

³ Il 4.3.2025, la Cancelleria della Diocesi di Lugano comunicava che dopo verifica sia nei classificatori sia negli elenchi del protocollo di Curia sia nell'archivio storico non si trova alcun riferimento protocollato e alcun documento in italiano.

Disposizione che esula dalle Norme complementari⁴:	40
ME 6-7-8 (2001), p. 241	
<u>Decreto dei vescovi diocesani (prolungamento)</u>	
Sesta Serie, Aggiunta : Rivista della Diocesi di Lugano 3 (2009), p. 92 ss	41
<u>Decreto</u>	41
Settima serie : ME 1 (1990), 25-26	44
<u>Decreto</u>	44
<u>Norme complementari</u>	44

⁴ Nella seduta del 22.1.2025, il presidio della CVS ha deciso di riprendere qui questa disposizione.



Normes complémentaires de la Conférence des évêques suisses au Code de Droit canonique

Index par thèmes

Thème	Canon	Date et série
Abstinence et jeûne	1251	30.11.1988 (5 ^e série)
Abstinence et jeûne	1253	30.11.1988 (5 ^e série)
Acolyte	230 § 1	3.7.1985 (1 ^e série)
Administration: actes	1277	21.1.1986 (2 ^e série)
Aliénation des biens de l'Eglise	1292	3.7.1985 (1 ^e série)
Autel	1236 § 1	30.4.1987 (3 ^e série)
Baptême: adultes	851, 1 ^o	21.1.1986 (2 ^e série)
Baptême: inscription enfants adoptés	877 § 3	3.7.1985 (1 ^e série)
Baptême: inscription	877	27.11.2023 (ajout 1 ^e série)
Baptême: rite	854	30.4.1987 (3 ^e série)
Bénéfices ecclésiastiques	1272	3.7.1985 (1 ^e série)
Catéchuménat	788 § 3	21.1.1986 (2 ^e série)
Catéchuménat	851, 1 ^o	21.1.1986 (2 ^e série)
Changement domicile pour religieux et faculté d'entendre habituellement les confessions	103	3.7.1986 (hors série)
Collège des consultants	502	3.7.1985 (1 ^e série)
Confirmation : âge	891	3.7.1985 (1 ^e série)
Confirmation : inscription	895	3.7.1985 (1 ^e série)
Conseil presbytéral	496	30.11.1988 (5 ^e série)
Contribution à l'Eglise de la part des fidèles	1262	3.7.1985 (1 ^e série)
Curés: nominations et durée du mandat	522	21.1.1986 (2 ^e série)
Diaconat permanent : formation	236	3.7.1985 (1 ^e série)
Diaconat permanent : Liturgie des heures	276 § 2, 3 ^o	3.7.1985 (1 ^e série)
Education/instruction religieuse	804 § 1	3.7.1985 (1 ^e série)
Confessions : faculté de les entendre habituellement et changement de domicile pour religieux	974 §§ 1-4 et 975	3.7.1986 (hors série)
Fêtes de précepte	1246 § 2	3.7.1985 (1 ^e série)
Formation sacerdotale (Ratio nationalis)	242	2.2.1988 (4 ^e série)
Laïcs: admission aux ministères	230 § 1	3.7.1985 (1 ^e série)
Lecteur	230 § 1	3.7.1985 (1 ^e série)
Location des biens de l'Eglise	1297	3.7.1985 (1 ^e série)
Mariage: âge	1083 § 2	3.7.1985 (1 ^e série)
Mariage: consentement des contractants	1108 § 2	3.7.1985 (1 ^e série)
Mariage mixte: dispense de la forme canonique	1127 § 2	6.1.1990 (7 ^e série)
Mariage mixte: promesse	1126	6.1.1990 (7 ^e série)
Pénitence	961 § 2	15.3.1989 (6 ^e série)
Pénitence	961	1.1.2009 (ajout 6 ^e série)
Pénitence: compétences extraordinaires	508 et 961	29.6.2000 (hors série)
Pénitence: compétences extraordinaires (prolongation)	508 et 961	25.5.2001 (hors série)
Radio et télévision: annonce de la foi/diffusion de la doctrine	772 § 2	30.4.1987 (3 ^e série)
Registres paroissiaux	535 § 1	21.1.1986 (2 ^e série)
Religieux : changement domicile et faculté d'entendre habituellement les confessions	103	3.7.1986 (hors série)

Tribunaux ecclésiastiques: durée du mandat des vicaires judiciaires	1422	3.7.1985 (1 ^e série)
Tribunaux ecclésiastiques: juge unique dans les causes en première instance	1425 § 4	3.7.1985 (1 ^e série)
Tribunaux ecclésiastiques: juges	1421 § 2	3.7.1985 (1 ^e série)

Fribourg, 10.3.2025



Norme complementari della Conferenza dei vescovi svizzeri al Codice di diritto canonico

Indice per Canonici

Tema	Canone	Data e serie
Cambiamento domicilio religiosi e facoltà di ricevere abitualmente le confessioni	103	3.7.1986 (fuori serie)
Accolito	230 § 1	3.7.1985 (1.a serie)
Laici: ammissione ai ministeri	230 § 1	3.7.1985 (1.a serie)
Lettore	230 § 1	3.7.1985 (1.a serie)
Diacono permanente: formazione	236	3.7.1985 (1.a serie)
Formazione sacerdotale (Ratio nationalis)	242	2.2.1988 (4.a serie)
Diacono permanente: Liturgia delle ore	276 § 2, 3°	3.7.1985 (1.a serie)
Consiglio presbiterale	496	30.11.1988 (5.a serie)
Collegio dei consultori	502	3.7.1985 (1.a serie)
Penitenza: competenze straordinarie	508	29.6.2000 (fuori serie)
Penitenza: competenze straordinarie (prolungamento)	508	25.5.2001 (fuori serie)
Parroci: nomine e durata del mandato	522	21.1.1986 (2.a serie)
Libri/registri parrocchiali	535 § 1	21.1.1986 (2.a serie)
Radio e TV: annuncio della fede/diffusione della dottrina cristiana	772 § 2	30.4.1987 (3.a serie)
Catecumenato	788 § 3	21.1.1986 (2.a serie)
Educazione/insegnamento religioso	804 § 1	3.7.1985 (1.a serie)
Catecumenato	851, 1°	21.1.1986 (2.a serie)
Battesimo: adulti	851, 1°	21.1.1986 (2.a serie)
Battesimo: rito	854	30.4.1987 (3.a serie)
Battesimo: registrazione figli adottivi	877 § 3	3.7.1985 (1.a serie)
Battesimo: registrazione	877	27.11.2023 (aggiunta 1.a serie)
Cresima/Confermazione : età	891	3.7.1985 (1.a serie)
Cresima/Confermazione: registrazione	895	3.7.1985 (1.a serie)
Penitenza	961 § 2	15.3.1989 (6.a serie)
Penitenza	961	1.1.2009 (aggiunta 6.a serie)
Penitenza: competenze straordinarie	961	29.6.2000 (fuori serie)
Penitenza: competenze straordinarie (prolungamento)	961	25.5.2001 (fuori serie)
Facoltà di ricevere abitualmente le confessioni e cambiamento di domicilio	974 §§ 1-4 e 975	3.7.1986 (fuori serie)
Matrimonio: età	1083 § 2	3.7.1985 (1.a serie)
Matrimonio: consenso dei contraenti	1108 § 2	3.7.1985 (1.a serie)
Matrimonio misto: promessa	1126	6.1.1990 (7.a serie)
Matrimonio misto: dispensa dalla forma canonica	1127 § 2	6.1.1990 (7.a serie)
Altare	1236 § 1	30.4.1987 (3.a serie)
Feste di precetto	1246 § 2	3.7.1985 (1.a serie)
Astinenza e digiuno	1251	30.11.1988 (5.a serie)
Astinenza e digiuno	1253	30.11.1988 (5.a serie)
Contribuzione alla Chiesa da parte dei fedeli	1262	3.7.1985 (1.a serie)
Benefici ecclesiastici	1272	3.7.1985 (1.a serie)
Amministrazione: atti	1277	21.1.1986 (2.a serie)
Alienazioni beni ecclesiastici	1292	3.7.1985 (1.a serie)

Locazione dei beni della Chiesa	1297	3.7.1985 (1.a serie)
Tribunali ecclesiastici: giudici	1421 § 2	3.7.1985 (1.a serie)
Tribunali ecclesiastici: durata del mandato dei vicari giudiziali	1422	3.7.1985 (1.a serie)
Tribunali ecclesiastici: giudice unico nelle cause di prima istanza	1425 § 4	3.7.1985 (1.a serie)

Fribourg, 10.3.2025

NORME COMPLEMENTARI AL CODICE DI DIRITTO CANONICO

DECRETO

Il 25 gennaio 1983 Papa Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo Codice di Diritto canonico mediante la Costituzione apostolica «*Sacrae Disciplinae Leges*», augurandosi particolarmente che «la nuova legislazione canonica risulti un mezzo efficace perché la Chiesa possa progredire, conforme allo spirito del Vaticano II».

Animata dal medesimo spirito, la Conferenza dei Vescovi svizzeri si è impegnata nell'elaborazione delle norme complementari di sua competenza.

In conformità ai cann. 8 § 2, 29 e 455, la Conferenza dei Vescovi svizzeri decreta quanto segue:

1. Le NORME COMPLEMENTARI al CIC adottate dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri e approvate dalla Santa Sede sono promulgate simultaneamente mediante *pubblicazione* nei tre organi ufficiali: «*Schweizerische Kirchenzeitung*», «*Evangelium et Mission*» e «*Il Monitore ecclesiastico della Diocesi di Lugano*».
2. La *data* di promulgazione avente valore di legge è la data precisa del numero corrispondente della «*Schweizerische Kirchenzeitung*».
3. Le norme promulgate *entrano in vigore* un mese dopo la promulgazione, a meno di indicazioni contrarie precisate dalla legge stessa.
4. *Diverse serie* di norme complementari saranno promulgate, scaglionate nel tempo. Lo saranno, ogni volta, nella forma sopra precisata, con la menzione della *data del decreto* di ratifica della Santa Sede.
5. La *prima serie* delle Norme complementari al CIC, emanate dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri, e ratificate dalla Santa Sede con Decreto del 1. giugno 1985, è promulgata mediante la presente pubblicazione (data legale: 18 luglio 1985).

Le norme concernono i seguenti oggetti:

can. 230 § 1	Istituzione dei laici nei ministeri di lettore e di accolito
can. 236	Formazione dei diaconi permanenti
can. 276 § 2 n. 3	Celebrazione della Liturgia delle Ore da parte dei diaconi permanenti
can. 502	Collegio dei consultori
can. 804 § 1	Istruzione ed educazione cattolica
can. 877 § 3	Registrazione del battesimo di figli adottivi
can. 891	Età della Confermazione
can. 895	Registrazione della Confermazione

can. 1083 § 2	Età del matrimonio
can. 1108 § 2	Richiesta del consenso dei contraenti nella celebrazione ecumenica del matrimonio
can. 1246 § 2	Feste di precetto
can. 1262	Contribuzione alle necessità della Chiesa
can. 1272	Benefici ecclesiastici
can. 1292	Alienazione di beni ecclesiastici
can. 1297	Locazione di beni ecclesiastici
can. 1421 § 2	Giudici laici nei Tribunali ecclesiastici
can. 1422	Durata del mandato dei vicari giudiziali
can. 1425 § 4	Giudice unico nelle cause di prima istanza

Sono inoltre pubblicate come annesso alla norma relativa al can. 236 le «Direttive generali sul Diaconato permanente in Svizzera», approvate dalla Conferenza dei Vescovi il 25 gennaio 1984.

Friburgo, 3 luglio 1985

† Henri Schwery
 Presidente della Conferenza
 dei Vescovi Svizzeri
Amedeo Grab OSB, Segretario

**NORME COMPLEMENTARI
DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
AL CODICE DI DIRITTO CANONICO**

Prima serie

1. Ammissione dei laici ai ministeri di lettore e di accolito (can. 230 § 1)

Per essere assunti stabilmente ai ministeri di lettori e di accoliti, sono richieste le seguenti condizioni:

1. Aver compiuto 21 anni.
2. Presentare, di propria iniziativa, una domanda scritta, stesa e firmata dal richiedente, all'Ordinario del luogo responsabile dell'accettazione.
3. Avere la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo di Dio, anzitutto con:
 - un impegno ecclesiale e la partecipazione alla vita della Chiesa, particolarmente alla celebrazione eucaristica della domenica;
 - una condotta di vita cristiana nonché una posizione positiva rispetto al matrimonio e alla famiglia;
 - non essere membro di gruppi estremisti.
4. Seguire con frutto i corsi prescritti in ciascun caso dal proprio vescovo diocesano.

2. Formazione dei diaconi permanenti (can. 236)

Le disposizioni contenute nelle «Direttive generali per il Diaconato permanente in Svizzera» del 25 gennaio 1984 sono le norme richieste dal can. 236. La Conferenza dei Vescovi attribuisce a esse forza di legge.

Annesso: Direttive generali per il Diaconato permanente in Svizzera

1. Introduzione

La Conferenza dei Vescovi svizzeri è stata invitata dalla Santa Sede a elaborare direttive uniformi per tutta la Svizzera in merito al Diaconato permanente.

Le presenti direttive si fondano particolarmente su:

- l'art. 29 della Costituzione sulla Chiesa «*Lumen gentium*» del Concilio Vaticano II promulgata il 21 novembre 1964
- le lettere apostoliche di Paolo VI «*Sacrum Diaconatus Ordinem*» del 18 giugno 1967 e «*Ad pascendum*» del 15 agosto 1972
- le raccomandazioni del Sinodo 72, adottate il 13 settembre 1975
- la lettera del 21 luglio 1977 della S. Congregazione per i Sacramenti che comunicava l'autorizzazione di Paolo VI di introdurre in Svizzera il diaconato permanente.

- gli orientamenti in questo campo dei Vescovi della Svizzera tedesca (SKZ 1981/19, 295-296) e della Svizzera romanda (EM 1978/38, 621-624)
- i pareri espressi su questo problema dai Consigli pastorali diocesani.
- il nuovo CIC, specialmente i cann. 236, 276, 281 § 3, 288, 1031 § 2, 1032 § 3, 1035, 1037.

2. **Principi**

- 2.1 *Con l'episcopato e il presbiterato, il diaconato costituisce il Sacramento dell'Ordine, mediante il quale i ministri «sono istituiti per pascere la Chiesa nel nome di Cristo, mediante la parola e la grazia di Dio» (LG n. 11).*
- 2.2 *Il diaconato è una partecipazione stabile e definitiva al Sacramento dell'Ordine. Evidenzia lo spirito di servizio e di disponibilità di Gesù (cf. Mt 20, 28) per la Chiesa e per il mondo.*
- 2.3 *La tradizione, all'interno del ministero diaconale, indica tre aspetti intimamente legati fra essi:*
 - *il servizio della Parola, sotto diverse forme (predicazione, catechesi, evangelizzazione degli ambienti dove la Buona Novella è più difficilmente ascoltata);*
 - *il servizio della Liturgia (celebrazione, animazione, preparazione ai sacramenti, con una attenzione particolare a coloro che ne sono i più lontani);*
 - *il servizio della Carità (cf. Mt 25, 40: servizio dei poveri in attività socio-caritative della parrocchia, della regione o della diocesi).*
- 2.4 *Il profilo del diacono non può essere tracciato in una maniera univoca e definitiva. Le due forme principali che il suo ministero può rivestire sono la partecipazione diretta al servizio pastorale del vescovo e l'impegno nel servizio dei poveri nell'ordine sociale e caritativo. Le due forme sono complementari; tuttavia ciò non impedisce che, secondo le capacità del diacono e le necessità della Diocesi, prevalga l'una o l'altra.*

3. **Compiti del diacono**

- 3.1 *Ministero della Parola.*
I diaconi predicano, presiedono celebrazioni della Parola, animano la catechesi ai diversi livelli e la formazione degli adulti.
- 3.2 *Ministero della Liturgia.*
I diaconi esercitano nella liturgia la funzione loro propria. Possono di conseguenza battezzare, distribuire la comunione, essere assistenti al matrimonio, presiedere i funerali e altre celebrazioni liturgiche.

- 3.3 *Ministero dei Poveri.*
I diaconi incarnano la sollecitudine del vescovo e della Chiesa per i poveri, i malati, gli emarginati. Si impegnano – in collaborazione con le istanze civili – per la promozione della salute e della giustizia sociale.
- 3.4 *Secondo le proprie capacità e i bisogni della diocesi, ogni diacono riceve dal suo vescovo una missione specifica che potrà privilegiare l'una o l'altra funzione senza tuttavia escludere le altre.*
4. ***Formazione del diacono***
- 4.1 *Formazione spirituale.*
La formazione spirituale del futuro diacono si estende per un periodo di almeno tre anni. Sarà conforme alle prescrizioni canoniche (citate in introduzione). Le presenti direttive sottolineano, precisandole, le seguenti richieste:
- 4.1.1 *Approfondimento spirituale.*
Il futuro diacono partecipa
 – *a ritiri e corsi di formazione;*
 – *a riflessioni personali e di gruppo.*
 – *Se possibile, fa una certa esperienza di vita comunitaria, per esempio in seminario.*
- 4.1.2 *Il candidato al diaconato, aiutato dal suo direttore spirituale, si nutre assiduamente con la Sacra Scrittura e con l'Eucarestia. Si familiarizza con la Liturgia delle Ore. I diaconi permanenti celebrano ogni giorno le Lodi e i Vespri (cf. can. 276 § 2 n. 3).*
- 4.2 *Formazione teologica.*
 – *Per regola, per i candidati giovani sarà la stessa che per i candidati al presbiterato (I, II, III via).*
 – *Per gli altri si terrà conto della loro situazione particolare riguardo la formazione precedente e gli orientamenti da prendere per il loro servizio diaconale; si chiederà una formazione specifica in uno dei settori della diaconia, sempre accompagnata da una formazione teologica adeguata (per esempio nella Svizzera tedesca il «Theologischer Kurs für Laien» in quattro anni, o nella Svizzera romanda l'«Ecole de la Foi»).*
 – *I corsi di aggiornamento sono obbligatori come per i presbiteri. Ogni vescovo determina l'obbligo di partecipare a corsi comuni con i presbiteri (a livello diocesano o interdiocesano) come a corsi riservati ai diaconi.*
- 4.3 *La moglie di un candidato al diaconato, nella maggior misura possibile, sarà strettamente associata alla formazione spirituale e teologica del marito.*

5. ***Vocazione del candidato***
- 5.1 *La chiamata al diaconato comporta:*
- *la vocazione personale, sperimentata dal candidato come una chiamata dello Spirito a consacrarsi definitivamente al servizio del Signore;*
 - *la chiamata del vescovo dopo la consultazione della comunità.*
- 5.2 *Per compiere il discernimento delle vocazioni al diaconato, si terrà conto per ogni candidato dei seguenti criteri.*
- *Su piano personale: siano uomini equilibrati e di buonsenso, capaci di ascoltare, di dialogare, di lavorare in gruppo.*
 - *Su piano familiare (per i coniugati): siano uomini la cui famiglia sia autenticamente cristiana e la cui moglie aderisca pienamente alla scelta del marito.*
 - *Su piano ecclesiale: siano uomini di fede e di preghiera, capaci di vivere in uno spirito di povertà e di obbedienza evangeliche e di comunione fraterna, già attivamente inseriti in una comunità cristiana e sufficientemente impegnati in un servizio apostolico affinché la loro vocazione possa esser riconosciuta e sostenuta dal popolo cristiano.*
- 5.3 *Richieste canoniche in vigore.*
- *Il candidato celibe deve avere almeno 25 anni e impegnarsi a vivere il carisma della verginità.*
 - *Il candidato coniugato deve avere almeno 35 anni e ricevere il consenso della moglie.*
 - *Il candidato non può esser ordinato prima di aver completato la formazione richiesta.*
6. ***Disposizioni organizzative***
- 6.1 *Chi desidera essere diacono si presenta anzitutto al vescovo per essere ammesso come candidato. Il programma e l'organizzazione della formazione diaconale sono determinati dal responsabile diocesano in accordo col vescovo e in funzione dei bisogni e delle attitudini di colui che fa la domanda.*
- 6.2 *Il responsabile diocesano presenta al vescovo il candidato, dopo un fruttuoso periodo di prova, per l'ammissione e l'istituzione nei ministeri di lettore e di accolito, che devono esser esercitati almeno per sei mesi; e, al termine della sua formazione di base, per l'ordinazione diaconale.*
- 6.3 *Il responsabile diocesano sarà assistito da un gruppo di collaboratori in tale opera di formazione.*

Friburgo, 25 gennaio 1984

† **Henri Schwery, vescovo di Sion**
Presidente della Conferenza
dei Vescovi svizzeri

Amedeo Grab OSB, Segretario

3. Collegio dei consultori (can. 502)

Il Vescovo che lo desidera può affidare al capitolo cattedrale i compiti attribuiti dal can. 502 § 1 al Collegio dei consultori.

4. Istruzione ed educazione cattoliche (can. 804 § 1)

Vista la diversità dei sistemi scolastici in Svizzera, la Conferenza dei Vescovi rinuncia a emanare le norme richieste dal can. 804 § 1 e richiama le decisioni e raccomandazioni del Sinodo 72 delle Diocesi svizzere.

5. Registrazione del Battesimo dei figli adottivi (can. 877 § 3)

1. Se il figlio adottivo non è ancora battezzato, solo i genitori adottivi saranno menzionati nel registro dei battesimi.
I nomi dei genitori naturali saranno scritti su un foglio da annettere al registro, attaccandolo al posto conveniente.
2. Nel caso in cui un figlio adottivo battezzato in una Chiesa non-cattolica è ammesso nella Chiesa cattolica, si registra il battesimo non-cattolico e l'ammissione nella Chiesa cattolica. Saranno menzionati i genitori adottivi.
I genitori naturali potranno essere indicati su un foglio da annettere al registro, attaccandolo al posto conveniente.
3. Se il figlio adottivo è stato battezzato nella Chiesa cattolico-romana prima dell'adozione, la parrocchia di domicilio dei genitori adottivi comunica, a titolo confidenziale, l'adozione alla parrocchia dove si trova la registrazione principale del battesimo.
I genitori adottivi saranno indicati nel registro dei battesimi affinché risulti il nuovo cognome del figlio.
Nel caso in cui un nuovo nome è dato al figlio adottivo, tale nome deve essere registrato.
Queste iscrizioni saranno eseguite su un foglio supplementare da annettere nel registro, attaccandolo al posto conveniente.
La competenza di rilasciare attestati di battesimo incombe alla parrocchia dove si trova l'iscrizione principale. Saranno menzionati nell'attestato il nuovo cognome e i genitori adottivi, mentre non vi figureranno i nomi dei padrini.

6. Età della Confermazione (can. 891)

La Conferenza dei Vescovi svizzeri fissa come età minima per ricevere il sacramento della Confermazione gli undici anni.

7. Registrazione della Confermazione (can. 895)

1. La Confermazione è registrata nel libro delle Confermazioni della parrocchia dove il sacramento è celebrato.

2. Il parroco della parrocchia dove la Confermazione è celebrata informa il parroco del luogo del Battesimo dove si trova la registrazione principale di esso. Informa pure il parroco di domicilio del confermato.

8. Età del Matrimonio (cann. 1083 § 2 e 1072)

L'età richiesta per il Matrimonio è quella fissata dal diritto civile svizzero.

9. Richiesta del consenso dei contraenti nella celebrazione ecumenica del Matrimonio (can. 1108 § 2).

Le prescrizioni finora in vigore a proposito della partecipazione attiva del clero cattolico alla celebrazione ecumenica di un Matrimonio misto sono confermate (Il Monitore ecclesiastico..., 1970, pp. 394-400, soprattutto n. 5, Liturgia).

Il presbitero o diacono cattolico riceve il consenso nel nome della Chiesa. In questo caso non è richiesta la dispensa dalla forma canonica.

10. Feste di precetto (can. 1246 § 2)

I giorni festivi cristiani di precetto protetti dalla legge civile devono essere osservati. Dove non sono protetti dalla legge, non c'è obbligo di astenersi dal lavoro né di partecipare alla Messa.

La Conferenza dei Vescovi svizzeri raccomanda la celebrazione più solenne della Messa in occasione delle feste canoniche non protette dalla legge civile.

11. Contribuzione alle necessità della Chiesa (can. 1262)

Senza pregiudicare gli sforzi già compiuti e le nuove misure in favore di una solidarietà più grande, la Conferenza dei Vescovi svizzeri decide che ogni vescovo diocesano e competente per emanare quelle norme che giudica necessarie in merito ai «subsidia Ecclesiae».

12. Benefici ecclesiastici (can. 1272)

Fino all'entrata in vigore di una nuova legislazione in questa materia, le norme del codice del 1917 relative all'amministrazione – ma non alla collazione – dei benefici avranno forza di legge. Rivestono il carattere di leggi particolari promulgate dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri.

13. Alienazioni dei beni ecclesiastici (can. 1292 § 1)

1. La Conferenza dei Vescovi svizzeri fissa a fr. 5.000.000.– l'ammontare massimo delle alienazioni di beni e delle operazioni similari.
2. Quanto all'ammontare minimo, la Conferenza dei Vescovi fissa quanto segue:
 - a) Ogni alienazione di beni immobili – quale ne sia l'ammontare – deve essere approvata dal vescovo diocesano. Egli, da parte sua,

ha bisogno del consenso del Consiglio diocesano di amministrazione, del Collegio dei consultori nonché degli interessati, quando l'ammontare è superiore a fr. 20.000.-.

- b) Per ogni altra alienazione, il limite inferiore è fissato a fr. 20.000.- annui. Il consenso del vescovo diocesano è necessario quando questo limite è oltrepassato. Il vescovo diocesano stesso ha bisogno del consenso delle istanze nominate dal can. 1292 § 1.

14. Locazione di beni ecclesiastici (can. 1297)

Restando salvo il diritto particolare, i contratti di locazione o di affitto di beni ecclesiastici non sono validi che con il consenso dell'istanza designata dal vescovo.

15. Tribunali ecclesiastici (cann. 1421 § 2, 1422, 1425 § 4)

La Conferenza dei Vescovi svizzeri permette che laici siano costituiti giudici.

Il vicario giudiziale (ufficiale), i vicari giudiziali aggiunti (vice-ufficiali) e gli altri giudici sono nominati per un periodo amministrativo di cinque anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

La Conferenza dei Vescovi svizzeri permette per cinque anni che le cause di prima istanza siano affidate a un giudice unico.

Conferenza dei Vescovi svizzeri
Rivista della Diocesi di Lugano 1/gennaio 2024

**Aggiunta alla 1ª serie di
Norme complementari della
Conferenza dei Vescovi svizzeri
del 3 luglio 1985 riguardanti il canone 877 CIC**

In occasione della 342ª Assemblea Ordinaria della Conferenza dei vescovi svizzeri, tenutasi dal 27 al 29 novembre 2023 a Lugano, la CVS ha approvato il supplemento che si riferisce all'iscrizione del battesimo nel registro dei battesimi in casi particolari.

Termini

- In linea di principio, il termine “genitori” si riferisce ai genitori biologici. Anche i termini “padre” e “madre” si riferiscono, in linea di principio, al padre e alla madre biologici.
- Chiunque abbia ottenuto la paternità o il diritto di custodia di un bambino in base al diritto civile viene trattato di conseguenza in ambito ecclesiastico. In caso di incertezza, la situazione deve essere chiarita sulla base di documenti ufficiali.
- Le “unioni tra persone dello stesso sesso” si riferiscono ai matrimoni civili tra persone dello stesso sesso, alle unioni registrate tra persone dello stesso sesso e alle coppie di conviventi dello stesso sesso.
- Il termine “pagina di custodia” significa che le informazioni in esso contenute sono bloccate. Può essere utilizzato solo previa autorizzazione del vicariato generale competente.

Bambini in coppie dello stesso sesso

- Per le iscrizioni nel registro dei battesimi, la madre o il padre del bambino sono considerati tali. L'altro partner, se ha adottato il bambino o ne ha la custodia, è indicato come tale nelle osservazioni.
- Se nessuno dei partner è il genitore del bambino, si inseriscono nelle osservazioni coloro che hanno adottato i bambini o che ne hanno la custodia.
- Nel caso di persone adottate o con diritti di custodia, le informazioni sui genitori sono registrate in una “pagina di custodia”. Queste informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. In caso d'incertezza, è necessario consultare il vicariato generale competente prima di redigere un atto o un certificato di battesimo.

Persone il cui sesso è stato modificato nello stato civile

- Se una persona desidera che il suo cambiamento di sesso sia registrato nel registro dei battesimi a seguito di un cambiamento di stato civile, il cambiamento di sesso, il nome e la data del cambiamento sono menzionati nelle osservazioni, sulla base del documento civile corrispondente.
- Per la redazione di un atto di battesimo o di un certificato di battesimo da rilasciare successivamente valgono le seguenti regole: si indica il nuovo nome e/o il nuovo sesso. Il cambiamento di sesso viene menzionato nelle osservazioni. La procedura è la stessa delle adozioni. Queste informazioni devono essere trattate con riservatezza. Ciò è particolarmente importante se si prevede un eventuale matrimonio canonico, nel qual caso si deve sempre consultare il vicariato generale o il vicariato giudiziale competente.

ATTI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE

NORME COMPLEMENTARI AL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Decreto

In data 3 luglio 1985 la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha pubblicato una prima serie di norme complementari al CIC (cf. *Monitore Ecclesiastico* 1985, pp. 196 e ss.). In merito alle norme concernenti la pubblicazione e l'entrata in vigore, rimandiamo a quel decreto.

La seconda serie riguarda i seguenti oggetti:

- | | |
|-------------------------------|---|
| can. 1277 | Atti di amministrazione straordinaria dei beni (questa norma complementaria è stata ratificata dalla Santa Sede con decreto del 6 luglio 1985) |
| can. 522 | Nomina di parroci a tempo determinato |
| can. 535 §1 | Libri parrocchiali |
| can. 788 §3 e
can. 851, 1° | Catecumenato.
(Le norme relative ai cann. 522, 535 §1, 788 §3 e 851, 1.° sono stati ratificati dalla Santa Sede con decreto del 23 dicembre 1985). |

La seconda serie delle norme complementari sarà promulgata con la pubblicazione su *Schweizerische Kirchenzeitung* del 30 gennaio 1986.

Friburgo, 21 gennaio 1986

† Henri Schwery,
Presidente della Conferenza
dei Vescovi svizzeri
Amedeo Grab OSB, segretario

**NORME COMPLEMENTARI
DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
AL CODICE DI DIRITTO CANONICO**

Seconda serie

Atti di amministrazione straordinaria dei beni (can. 1277)

Come atti di amministrazione straordinaria ai sensi del can. 1277 vengono considerati:

- a) l'accettazione di donazioni (per via ereditaria o di donazione) quando sono gravati da imposte o condizioni onerose;
- b) i prestiti eccetto gli anticipi in conti bancari che assicurano la liquidità o le necessità correnti dell'economato;
- c) le garanzie per impegni di terzi (per es. cauzioni);
- d) contratti di compra-vendita o contratti d'opera e l'acquisizione di fondi nel caso in cui (per ogni singola operazione) superano il milione di franchi svizzeri;
- e) – creazione o ripresa di istituzioni (unità organizzate in modo indipendente) di diritto ecclesiastico o civile;
– scioglimento o cessazione di tali istituzioni (unità organizzate in modo indipendente);
- f) accordi sulla soppressione di oneri di costruzione ed altre realizzazioni di terzi.

Nomina di parroci a tempo determinato (can. 522)

La Conferenza dei Vescovi svizzeri permette che parroci possano esser nominati a tempo determinato, mai inferiore a 6 anni.

Libri parrocchiali (can. 535 §1)

Oltre ai libri dei battezzati, dei matrimoni e dei defunti vi sia in ogni parrocchia anche il libro dei confermati.

Vi sia pure in ogni parrocchia il libro dei legati (cf. 1307 §2).

Catecumenato

Can. 788 §3

1. In ogni diocesi sarà stabilito il catecumenato per gli adulti (cf. can. 852 §1). Un cammino simile, che terrà conto della loro situazione particolare, sarà adottato per i bambini in età scolastica.
2. In ogni diocesi sarà designato un responsabile per promuovere e coordinare l'istituzione catecumenale.
La Conferenza dei Vescovi potrà designare un responsabile della coordinazione su piano nazionale. Egli rappresenterà il catecumenato presso detta Conferenza.

3. Hanno diritto di essere considerati come catecumeni solo quelli che, mediante il rito dell'ammissione al catecumenato, «appartengono alla famiglia di Cristo» (Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, n. 18). Essi hanno di conseguenza i doveri e le prerogative che derivano dal loro stato riconosciuto ufficialmente (can. 206).

Si avrà un registro diocesano nel quale saranno annotate le ammissioni al catecumenato (can. 788 §1) con il nome del catecumeno, del garante e del presbitero che avrà presieduto la celebrazione.

4. Per accedere ai sacramenti dell'iniziazione cristiana il catecumeno parteciperà fedelmente al cammino d'iniziazione che la Chiesa gli propone. La sua preparazione non potrà limitarsi a una semplice catechesi individuale. Egli si integrerà a un gruppo d'accompagnamento catecumenale dove potrà vivere una esperienza di comunità ecclesiale.
5. I presbiteri e le comunità che accolgono candidati al battesimo o a un altro passo dell'iniziazione cristiana lavoreranno in collaborazione con il responsabile diocesano del catecumenato.

Can. 851, 1°

1. Per gli adulti e i bambini giunti all'uso della ragione che chiedono il battesimo, il catecumenato è la via normale e abituale da seguire per la loro preparazione. I relativi libri liturgici e le loro direttive pastorali devono dunque essere seguiti.
2. I catecumeni adulti sono accompagnati dalla comunità o da un gruppo di accompagnamento catecumenale. Coloro che, al termine della loro preparazione, sono riconosciuti pronti a partecipare ai sacramenti dell'iniziazione cristiana sono presentati al vescovo dai responsabili della comunità accompagnante. Il vescovo o un suo delegato presiederà il rito dell'elezione.
Quando si tratta di bambini in età scolastica, ci si servirà delle direttive liturgiche e pastorali che prevedono l'accompagnamento da parte dei loro genitori e del loro gruppo abituale di catechesi.
La Veglia Pasquale è la data privilegiata dalla tradizione per questi battesimi. In altri tempi per questi battesimi è richiesta l'autorizzazione scritta dell'Ordinario.
3. I cristiani già validamente battezzati in un'altra confessione e che desiderano entrare nella piena comunione della Chiesa cattolica seguiranno anch'essi un cammino simile (cf. Rito, Appendice).
4. Quando un candidato domanda il battesimo, la confermazione o la sua ammissione nella Chiesa cattolica a motivo di un prossimo matrimonio, si prenderà atto della domanda, ma si eviterà di darle un seguito immediato in vista del matrimonio. Sarà meglio celebrare il matrimonio con le dispense richieste dal diritto e proporre per un periodo seguente lo svolgimento normale del cammino catecumenale.

ME 7-8/

luglio - agosto 1986

**COMUNICATO DEL SEGRETARIATO
DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI**

Per mandato degli Ordinari locali membri della Conferenza dei Vescovi svizzeri, il segretariato comunica la seguente decisione:

«La facoltà di ricevere abitualmente le confessioni data per iscritto da un membro della Conferenza dei Vescovi svizzeri non revocata è valida in caso di cambiamento di domicilio all'interno del territorio della Conferenza, salvo le disposizioni del can. 974 § 1-4.

Questa decisione non costituisce un decreto generale della Conferenza (cfr. can. 455 § 1), ma una disposizione sulla quale gli Ordinari locali si sono accordati.

La disposizione non riguarda i presbiteri incardinati, la cui facoltà di ricevere abitualmente le confessioni è valida ovunque (salvo escardiazione o revoca), ma i sacerdoti aventi tale facoltà per concessione dell'Ordinario del domicilio e in particolare i religiosi. Per il domicilio dei religiosi vedi il can. 103 e per la cessazione della facoltà per la perdita del domicilio vedi il can. 975.

Il can. 973 specifica che la facoltà di ricevere abitualmente le confessioni deve essere data per iscritto. Il can. 974 tratta della revoca di tale facoltà.

Friburgo, 3 luglio 1986

P. Amedeo Grab OSB
Segretario della Conferenza
dei Vescovi svizzeri



ATTI DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI

Norme complementari al CIC - III Serie

DECRETO

In data 3 luglio 1985 la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha pubblicato una prima serie di norme complementari al CIC (cf. *Monitore Ecclesiastico* 1985, pp. 196 e ss.). Una seconda serie di norme complementari è stata pubblicata il 21 gennaio 1986 (cf. *Monitore Ecclesiastico* 1986, pp. 8 e ss.).

Per l'applicazione dell'entrata in vigore e pubblicazione di queste norme rinviando al decreto del 3 luglio 1985.

La terza serie si riferisce ai seguenti oggetti:

- can. 772 § 2: L'annuncio della fede alla radio e alla televisione (questa norma complementare è stata approvata dalla Sede Apostolica con decreto del 16 settembre 1986)
- can. 854: Il battesimo
- can. 1236 § 1: Il materiale per l'altare stabile.

(Le norme relative ai can. 854 e 1236 § 1 sono state approvate dalla Sede Apostolica con decreto del 10 gennaio 1987).

Friburgo, 9 aprile 1987

Norberto Brunner
Segretario ad interim
della Conferenza
dei Vescovi svizzeri

† Enrico Schwery
Presidente
della Conferenza
dei Vescovi svizzeri

La terza serie delle norme complementari è stata promulgata con la pubblicazione su «Schweizerische Kirchenzeitung» del 30 aprile 1987.

NORME

L'annuncio della fede alla radio e alla televisione

Per l'annuncio della fede (omelie, catechesi, conferenze) alla radio e alla televisione, i Centri Cattolici ufficiali di radio e TV (in Svizzera tedesca con le Commissioni nominate dai vescovi) sono abilitate a richiedere la collaborazione di chi è autorizzato a predicare ai sensi dei can. 764, 766 e 831, salvo che il vescovo vi si opponga.

Il battesimo

Il battesimo sarà conferito di norma per infusione. Potrà però anche essere conferito per immersione.

Il materiale per l'altare stabile

Secondo l'uso tradizionale della Chiesa ed il simbolismo biblico dell'altare, la mensa dell'altare stabile consisterà in un'unica pietra naturale. Tuttavia, con il permesso dell'Ordinario si potrà impiegare un altro materiale purché sia degno e solido.

ATTI DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI

Conferenza dei Vescovi Svizzeri

FORMAZIONE AL MINISTERO PRESBITERIALE

Direttive generali per le Diocesi svizzere

Premesse

Nell'applicazione della Ratio fundamentalis alla particolare situazione della Svizzera, le direttive tengono conto dei seguenti dati:

- 1) I Seminari riflettono la diversità di lingue e di cultura come pure delle situazioni pastorali del nostro Paese.
- 2) L'insegnamento della teologia non è impartito nei Seminari ma in Facoltà. I rapporti tra i Seminari e le Facoltà non sono uguali dappertutto. Due delle tre Facoltà di teologia cattolica sono Facoltà di Stato. Le Facoltà hanno perciò uno statuto di diritto diversificato che si ripercuote notevolmente sulle modalità di nomina dei professori.
- 3) I preti, frequentemente, sono chiamati a collaborare con diaconi e laici che hanno ricevuto anch'essi una formazione teologica. Perciò è importante che siano preparati in modo adeguato a vivere tale collaborazione.

I – Il sacerdozio ministeriale – scopo della formazione

- 1) Tutti i membri della Chiesa partecipano, sia pure in modo differente, al sacerdozio unico ed eterno del Sommo sacerdote Gesù Cristo.
- 2) In forza del sacerdozio ministeriale, la cui differenza dal sacerdozio comune è essenziale e non solo di grado, (LG 10) i preti ricevono una particolare somiglianza con Cristo, capo della Chiesa e la missione di agire in nome e con la potenza di Cristo Profeta, Sacerdote e Pastore.
- 3) L'ordinazione e la missione creano un rapporto molto particolare tra il prete e il suo vescovo. Con il proprio vescovo i preti formano un solo presbiterio. «La funzione dei preti, in quanto unita all'Ordine episcopale, partecipa all'autorità per mezzo della quale Cristo stesso costruisce, santifica e governa il suo corpo» (Ministero e vita dei presbiteri, 2).
I preti vivono in comunità fraterna fra di loro e con tutti gli altri

responsabili della pastorale; tale comunità si manifesta sul piano pastorale e personale sotto forma di aiuto spirituale e materiale.

- 4) Il prete è al servizio degli uomini. È mandato dalla Chiesa per esercitare il ministero della salvezza che non può far astrazione dall'impegno temporale.

Il ministero pastorale mira alla più grande diffusione possibile del Cristo e del suo messaggio e a riunire coloro che li accolgono in una comunione di fede e di carità.

I segni che manifestano e realizzano questa costruzione della Chiesa sono i sacramenti e in modo speciale l'Eucaristia. Essa deve dare la propria impronta a tutta la vita cristiana di cui è la sorgente.

- 5) In quanto responsabile della comunità ecclesiale, il prete è un servo della unità. Si sforza di scoprire i doni ed i carismi di ognuno e di incoraggiarli. Si sforza di edificare, con la collaborazione di tutti, una comunità vivente, e missionaria che sappia far posto alle persone spiritualmente e socialmente sfavorite.

Il prete è perciò impegnato per realizzare una stretta collaborazione con tutti coloro che hanno un servizio ecclesiale o che si assumono un impegno nella comunità.

II – I seminari

- 6) Per norma i candidati al sacerdozio vivono in Seminario durante gli studi. Scopo del Seminario è di coltivare le vocazioni e di formare dei buoni preti che sappiano, ad immagine di Cristo, insegnare, santificare e guidare il Popolo di Dio.

- 7) La formazione data dal Seminario mira a integrare i futuri preti nel presbiterio concepito quale comunità viva di pastori sotto la guida del Vescovo.

Perciò è importante che ci siano contatti regolari fra il Seminario, il Vescovo e tutti coloro che esercitano un ministero in diocesi per favorire così una conoscenza ed una fiducia reciproca.

- 8) Inoltre i seminaristi devono imparare a collaborare, non solo coi loro futuri confratelli ma anche coi laici impegnati nella pastorale. Nel rispetto del regolamento del Seminario, solo i futuri preti resteranno in contatto con la loro parrocchia e, eventualmente, con la comunità d'origine.

- 9) La formazione umana e spirituale richiede che il Seminario faccia largo posto alla vita comunitaria sotto diverse forme. Deve essere un posto in cui si impara la fraternità sacerdotale.

- 10) Ogni Seminario avrà una regola di vita approvata dal Vescovo e da aggiornare di tanto in tanto. Essa precisa lo spirito della casa, le linee della vita che vi conduce come pure le esigenze d'ogni giorno. Accettata da tutti, esprime l'accordo essenziale della Comunità.

III – I Superiori

- 11) Ogni Seminario avrà un responsabile (direttore) assecondato da collaboratori secondo l'importanza della Comunità. Tra i collaboratori il padre spirituale occupa un posto importante. Egli è responsabile, in modo particolare, del clima che regna nella Casa e della formazione spirituale dei seminaristi.
Il corpo direzionale è più efficace se i membri conducono vita comune.
- 12) Sul piano svizzero i Superiori si incontrano regolarmente in conferenze almeno una volta all'anno per uno scambio di esperienze. Essi si sforzano di seguire l'evoluzione concreta della situazione della chiesa e di proporre alla Conferenza dei Vescovi gli adattamenti necessari alla formazione.
- 13) La regola crea un consenso di base e prevede degli organi di consultazione e di partecipazione. Perciò i rapporti tra i responsabili del Seminario ed i seminaristi non sono segnati solo dall'autorità ma comprendono la comprensione reciproca e la collaborazione.

IV – I professori

- 14) In forza della loro missione i professori devono essere dei veri coeducatori e assolveranno quest'impegno in unione con il Vescovo occupandosi d'ogni allievo e sforzandosi per mezzo del loro insegnamento di sviluppare non solo il sapere ma anche la vita spirituale.
È utile che i professori si incontrino. Le riunioni aiuteranno a capire meglio ciò che esige da loro la formazione intellettuale dei futuri preti come pure gli aspetti spirituali e pastorali della loro missione.
- 15) Tenuto conto delle peculiarità d'ogni facoltà, è necessario promuovere un'autentica collaborazione fra di loro e il Seminario o i Seminari che inviano i candidati al Sacerdozio.

V – I Seminaristi

- 16) Con l'aiuto dei suoi collaboratori, il Superiore deve formarsi un giudizio sulle attitudini del singolo candidato prima dell'ammissione in Seminario e per tutto il periodo di formazione. Bisognerà tenere conto delle qualità umane e morali dei candidati, delle loro capacità intellettuali, della loro attitudine alla vita spirituale, al dialogo ed alla collaborazione.
Sarà richiesto un certificato medico sulla salute fisica e psicologica dei seminaristi. Ma soprattutto è necessario aiutare i seminaristi a domandare a se stessi seriamente e sinceramente davanti a Dio quali sono i motivi che li spingono a diventare preti affinché possano prendere una decisione retta e libera.

Se un candidato proviene da un altro seminario o da un Istituto religioso, sarà richiesto al Superiore da cui il candidato proviene, un rapporto circostanziato, prima dell'ammissione.

- 17) Di tanto in tanto, la situazione di ogni seminarista sarà esaminata individualmente. Se il giudizio fosse negativo, sarà fatto conoscere immediatamente all'interessato che sarà aiutato a scegliere un'altra strada.
- 18) Sarà data la più grande importanza all'inchiesta prescritta dal Diritto canonico prima delle ordinazioni, così pure a quella che precede l'iscrizione fra i candidati al rito liturgico dell'ammissione. Per formare il proprio giudizio, il Vescovo si baserà sul rapporto del Superiore del Seminario ma anche sulla propria conoscenza dei seminaristi.
- 19) Tenuto calcolo della situazione personale di ogni seminarista, è bene completare la formazione data in Seminario con periodi di formazione pastorale o prevedere un'interruzione temporanea degli studi teologici. Per es.:
 - a) all'inizio della formazione si prevederà un periodo di formazione spirituale intensa e si favorirà la riflessione del seminarista sulla sua vocazione;
 - b) il Seminario sarà interrotto da un'esperienza pastorale della durata di uno o più semestri o da un'altra forma di esperienza (impegno sociale, lavoro o studi profani);
 - c) al termine del Seminario un periodo di formazione pastorale permetterà al candidato di acquistare ancora maggior convinzione della propria vocazione e di fare un tirocinio di servizio ecclesiale.
- 20) Di regola il candidato verrà ordinato diacono e prete durante l'anno pastorale.

VI – La formazione spirituale

- 21) Scopo della formazione spirituale è la crescita della carità cristiana con la fedeltà al Vangelo in tutto ciò che riguarda tanto la sfera privata come i rapporti sociali. Essa deve pure condurre il seminarista a mettersi completamente al servizio di Cristo e dei suoi fratelli: in qualità di prete sarà lo strumento di Colui che è venuto non per essere servito ma per servire.
- 22) La formazione spirituale raggiunge lo scopo, se porta il futuro prete a identificarsi con Cristo ed alla sua missione non soltanto in forza dell'Ordine sacro ma anche con l'impegno personale così che, celebrando il memoriale della morte di Cristo, comprende ciò che fa e imiti ciò che ha compiuto.

- 23) La comunità ed i gruppi più ristretti devono assumere un ruolo importante nella formazione spirituale: essi sono al servizio non solo di una maturazione evangelica ma anche del futuro ministero che consiste nell'edificare il corpo di Cristo che sarà vissuto in comunità concrete e a loro favore.
- 24) La vita evangelica richiede lo spirito di povertà. Il quale, nella libertà e nel controllo di sé quali veri figli di Dio, insegna a situarsi in modo corretto verso il denaro ed alle sue fonti, a mettersi al servizio dei piccoli e dei poveri e a dare una testimonianza di povertà e di solidarietà con una vita semplice.
- 25) La vita evangelica comporta lo spirito di castità il quale, per i candidati al sacerdozio, contiene l'appello al celibato scelto in vista del Regno.
I seminaristi devono aver accolto questo appello da stimare quale carisma particolare. Affinché la decisione sia veramente libera, il seminarista deve avere una stima profonda del matrimonio ed aver scoperto il valore evangelico del celibato consacrato.
Deve essere realmente libero interiormente ed aver raggiunta la maturità affettiva che gli permetta di vivere il celibato come una forma di realizzazione della propria personalità.
- 26) La vita evangelica esige lo spirito di obbedienza.
Nella vita consacrata al ministero presbiterale, l'obbedienza sia nel mettersi completamente al servizio di Dio, della Chiesa e degli uomini e ad assumere i compiti concreti richiesti dalla missione apostolica.
In pratica, il prete obbedisce e deve obbedienza al proprio Vescovo. Con l'ordinazione i preti ne diventano i collaboratori, chiamati a lavorare generosamente al comune impegno.
Parimenti deve obbedienza al Papa, successore di Pietro, per integrare il proprio servizio all'apostolato della Chiesa universale.
- 27) La formazione spirituale è rivolta a tutto l'uomo; perciò deve tenere conto delle virtù naturali per metterle al servizio della carità.
La formazione spirituale deve mettere in stato di annunciare il Vangelo. Ciò richiede, oggi, un impegno radicale per la liberazione completa e attuale dell'uomo concreto là dove si trova, perciò la formazione spirituale deve rispettare ed approfondire le radici ambientali proprie dei seminaristi.
- 28) Uno dei grandi obiettivi del Seminario è di formare degli uomini «eucaristici» nella loro vita e nel loro servizio. Non bisogna trascurare nulla per portare tutti i seminaristi alla celebrazione quotidiana e fervente dell'Eucaristia. La messa quotidiana deve essere il vertice della vita di Seminario e percepita quale sorgente di ogni altra cosa.

- 29) Fondamentale è pure l'apprendimento della Liturgia delle Ore, che richiede una buona introduzione alla Sacra Scrittura, specialmente dei salmi come pure la celebrazione comune di una parte della Liturgia delle Ore.
Destinato al servizio della Chiesa, il futuro prete imparerà così a pregare nello spirito della Chiesa.
- 30) In vista di un ministero autentico e fedele, i seminaristi devono acquistare uno stile di vita ben definito e stabile e delle virtù solide: così potranno vivere in unione profonda e durevole con Cristo e con la Chiesa.
Oltre la pratica delle virtù cristiane nella vita d'ogni dì, ecco i principali elementi di questo stile di vita:
- preghiera personale, contatto familiare con il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo;
 - ascolto fedele della Parola di Dio nell'Eucaristia;
 - adorazione del Signore presente nell'Eucaristia;
 - devozione alla Beata Vergine Maria;
 - accoglienza della Tradizione alla scuola dei Padri e dei Santi;
 - rettitudine di cuore e di giudizio per l'esame di coscienza ed il discernimento dei motivi seguiti.
- Questo stile di vita non si acquista d'un tratto ma domanda sforzi costanti e pazienti nelle esigenze poste dalla Regola del Seminario.
- 31) Senza conversione permanente non si progredisce nella vita del Vangelo. La formazione spirituale deve favorire il cammino individuale e comunitario della conversione per mezzo della Confessione frequente e di celebrazioni penitenziali. Così il futuro prete si prepara al ministero della Riconciliazione.
- 32) Senza una guida non si progredisce nella via del Vangelo. I futuri preti hanno bisogno di un prete che li guida e li aiuta a conoscersi. Ognuno avrà il suo direttore spirituale, approvato dal Vescovo. Al direttore spirituale il seminarista si aprirà con fiducia e completa sincerità; guidato da lui, con passo più sicuro percorrerà le vie del Signore.
- 33) La Regola prevederà pure momenti regolari di riflessione e di esercizi spirituali: revisione di vita in gruppo, ritiri, riunioni, ecc.
- 34) I seminaristi saranno iniziati alla situazione concreta della diocesi e della Chiesa e impareranno a conoscere i bisogni pastorali e a sentirsi solidali con la Chiesa particolare e universale.
Con dei contatti e incontri ben preparati con la realtà umana e sociale svilupperanno il primo giudizio e la loro solidarietà: ne hanno bisogno per essere i collaboratori di Dio che ha tanto amato gli uomini da dar loro il suo unico Figlio.

VII – La formazione intellettuale e culturale in generale

- 35) Nella struttura e nei fini, questa formazione segue le norme date dalla Congregazione per l'educazione cattolica col documento del 22 febbraio 1976, la Costituzione apostolica «*Sapientia christiana*» del 15 aprile 1979 e la «*Ratio fundamentalis*» del 19 marzo 1985 e di altre istruzioni romane che concernono la formazione.
Scopo della formazione intellettuale dei seminaristi è di acquistare un sapere teologico completo, basato e adattato ai bisogni del nostro tempo che permetta loro di prendere coscienza della propria fede, di approfondirla, di viverla e di annunciare con la predicazione e con la propria vita il messaggio della Rivelazione in un modo corrispondente ai bisogni individuali, sociali e culturali. Anche lo studio serio della filosofia, completato dalle scienze umane, deve accompagnare, in maniera adeguata, la formazione teologica propriamente detta.
- 36) Il programma filosofico comprende due anni di studio o di un numero di ore semestrali equivalente (si potrà tenere calcolo di studi filosofici anteriori): gli studi di teologia dureranno quattro anni e comprenderanno il numero di ore semestrali corrispondente. Un corso pastorale (cfr. 51) prepara normalmente al ministero.
È augurabile che le discipline filosofiche e teologiche stiano in rapporto reciproco. Così pure si deve mantenere un contatto stretto con la realtà pastorale per tutta la durata degli studi (cfr. XIII).
- 37) Tenuto calcolo della situazione di fede personale dei candidati e in vista di aiutarli a maturare la propria vocazione, verrà impartito ai seminaristi un insegnamento di base che tenga conto delle esigenze del ministero come della natura propria delle scienze teologiche. I temi da trattare nel corso di propedeutica sono: la Sacra Scrittura e il mondo della Bibbia, la situazione della fede nel momento attuale; il mistero di Cristo; il mistero della Chiesa; introduzione alla Morale, alla Liturgia ed ai Ministeri; unità e diversità della teologia in quanto scienza, i metodi ed i rapporti con le altre scienze.
- 38) In tutta la formazione intellettuale si avrà cura di presentare il messaggio cristiano in modo tale da tenere conto del pensiero, della cultura e della civiltà moderne. Bisogna allora che maestri ed allievi siano aperti al mondo in cui vivono: il messaggio cristiano deve essere presentato con il linguaggio di questo mondo per potersi incarnare nella vita concreta.

VIII – Cultura generale

- 39) Per accedere agli studi teologici è necessario aver concluso gli studi secondari (diploma di maturità o di maestro). In via eccezionale le Facoltà di teologia possono ritenere sufficiente una formazione corrispondente. Per le altre vie di formazione cfr. XIV.

- 40) I seminaristi, nel primo ciclo, riceveranno secondo il regolamento di ogni Facoltà, nozioni di latino, di greco e di ebraico qualora ne fossero sprovvisti.
- 41) Il ministero richiede oggi una solida formazione umana ed intellettuale così pure la conoscenza dei mezzi moderni di espressione. Perciò si svilupperanno le nozioni acquistate durante gli studi secondari nel settore letterario, artistico, musicale e dei mezzi di comunicazione.
- Lo studio delle lingue moderne e specialmente delle lingue nazionali è molto importante.
- La cultura generale permetterà ai seminaristi di capire meglio i problemi filosofici e sociali della nostra epoca; in più di mettersi a contatto dei mezzi di comunicazione sociale, di educarvi i fedeli e di servirsene con efficacia nell'apostolato. Anche a questo possono servire i periodi di formazione (stages) (cfr. 47/48).

IX – Studio della filosofia e delle scienze correlative

- 42) Alla filosofia ed alle scienze umane si devono dedicare due anni di studio. Il programma può essere ripartito sull'insieme della formazione. Tuttavia si farà in modo di dare un posto speciale alla filosofia nel programma del primo ciclo. L'insegnamento della filosofia deve condurre l'allievo a cogliere i rapporti fra il pensiero e la vita. Verrà iniziato al pensiero contemporaneo ed alla storia dei sistemi filosofici. Così imparerà a situare il pensiero nel suo contesto storico e si familiarizzerà con la nozione dell'evoluzione dei dogmi.
- La capacità di discernimento e di esposizione si rinforzeranno assimilando criticamente la storia del pensiero.
- Circa il contenuto del programma di filosofia, si terrà conto delle direttive ecclesiastiche, delle possibilità locali, della preparazione degli studenti e dello stato delle questioni.

X – Gli studi teologici

- 43) Gli studi teologici devono avere almeno la durata di quattro anni e devono dare allo studente una solida conoscenza della Rivelazione cristiana contenuta negli scritti dell'Antico e del Nuovo Testamento ed espressa e sviluppata dalla riflessione teologica e dalla vita della Chiesa.
- La formazione teologica comprende le materie seguenti: esegesi dell'Antico e del Nuovo Testamento, teologia fondamentale e dogma, morale, liturgia, teologia pratica, teologia storica (storia della Chiesa e specialmente della Chiesa particolare), patrologia, storia dei dogmi, diritto canonico.
- Pur rispettando l'oggetto formale ed il metodo di ogni disciplina teologica, si farà in modo di mettere in evidenza l'unità della fede.

Parimenti si dovrà sempre sottolineare la dimensione missionaria ed ecumenica.

Questi fini saranno raggiunti meglio, se i professori si concordano nei loro programmi e se si organizzano dei lavori interdisciplinari. Ciò permette di presentare in maniera più completa le nuove problematiche senza dover ricorrere a nuove materie.

Gli studi teologici saranno completati secondo le direttive ecclesastiche e seguendo le possibilità ed i bisogni locali con dei programmi speciali.

XI – Specializzazioni

- 44) Il ministero esige sempre più che gli studi normali siano completati con una formazione per degli impegni pastorali specializzati. Se nel secondo ciclo, destinato ad una visione d'insieme, il seminarista si dedicherà ad una certa specializzazione, avrà la possibilità di saggiare le proprie capacità particolari e di svilupparle in vista in un ministero specializzato.

I professori ed i Superiori incoraggeranno gli studenti che dimostrano di possedere le disposizioni richieste e offrono sufficienti garanzie di carattere e s'impegneranno a far loro continuare gli studi.

XII – L'insegnamento

- 45) I metodi d'insegnamento devono essere aggiornati periodicamente con spirito critico. Le diverse forme d'insegnamento (corsi, seminari, lavori di gruppo...) saranno utilizzate e coordinate in maniera tale da assicurare la miglior formazione possibile e da coinvolgere gli studenti così che si sentano coinvolti di persona e spinti ad una collaborazione attiva.

- 46) In momenti determinati i seminaristi renderanno conto dei loro progressi (colloqui, lavori scritti...)

Alla fine dei due cicli saranno sottoposti ad esami sulle diverse materie (esame di propedeutica, esami finali). I particolari vengono precisati dal regolamento delle singole Facoltà. Per principio la formazione di base e gli esami relativi devono essere conclusi prima dell'inizio dell'anno pastorale o al più tardi prima dell'ordinazione sacerdotale.

XIII – La formazione pastorale

- 47) Tutta la formazione è al servizio della pastorale e vi deve essere orientata. L'aspetto pastorale deve essere sottolineato in ogni disciplina e tenuta presente tutta la formazione spirituale e umana.

L'iniziazione pastorale propriamente detta non può essere limitata ai corsi ma deve prevedere dei contatti concreti con dei Pastori d'a-

nime impegnati direttamente; familiarizzarsi con le diverse forme di apostolato moderno; incontrarsi coi laici, uomini e donne in modo che i seminaristi abbiano la possibilità di conoscerne la vita coi suoi valori ed aspirazioni e imparare a collaborare con loro in modo naturale. Sono obbligatorie delle esercitazioni catechetiche e omiletiche.

- 48) Le vacanze sono occasione di esperienze diverse (presenza in parrocchia, in ospedale, in colonie, presso contadini...). Senza che gli studi ne scapitino, i seminaristi durante l'anno scolastico svolgeranno delle attività nel quadro di una zona pastorale: catechesi, animazione liturgica, associazioni... affinché l'impegno pastorale sia veramente proficuo, deve essere preparato, seguito e alla fine valutato. Per la scelta dell'attività si terrà conto dei bisogni dell'interessato e ci si metterà d'accordo coi responsabili del Seminario.

XIV – Altre vie di formazione per il servizio presbiteriale

- 49) Chi decide d'intraprendere gli studi secondari in vista del sacerdozio dopo aver già ricevuto un'altra formazione, può scegliere la «seconda via»; ottenendo un certificato di maturità sulla base di un programma speciale oppure con una formazione equivalente, può adempiere le condizioni che gli permettono di accedere alla Facoltà e d'entrare in seminario.
- 50) La «terza via» è destinata a coloro che hanno terminato una formazione professionale ed esercitato un mestiere o professione per un certo tempo. La formazione data dalla «terza via» deve essere adattata alle esigenze di ciascuno, tenuto però calcolo delle seguenti tappe principali:
- 1) Un perfezionamento di cultura generale;
 - 2) un primo ciclo teologico (istituto catechetico, Scuola della Fede);
 - 3) un periodo di lavoro pratico;
 - 4) un secondo ciclo teologico in Seminario;
 - 5) l'anno pastorale

Le esperienze in corso – con modalità che variano secondo le regioni linguistiche – permetteranno di perfezionare questa nuova possibilità di preparazione al servizio pastorale.

XV – Gli studi dopo il Seminario

- 51) *L'anno pastorale*
Comprende periodi di formazione (stages) e corsi, alternati secondo le diocesi e le Facoltà.
L'anno pastorale ha un duplice scopo: iniziare al ministero presbiterale e preparare alle Ordinazioni. L'accento potrà essere differente secondo la formazione ricevuta.

52) *La formazione permanente*

a) Per i primi anni:

Durante i tre o cinque primi anni di ministero, i giovani sacerdoti devono avere l'occasione di rivolgersi ad un consigliere personale, di incontrarsi fra di loro e di seguire dei corsi speciali. Tutto ciò sotto la direzione di un responsabile diocesano o interdiocesano.

b) I corsi di formazione permanente:

La formazione permanente è necessaria. Le diocesi hanno già dato delle direttive e previsto certi cicli. I corsi da seguire sono, alcuni obbligatori dopo un certo numero di anni di ministero, altri facoltativi.

L'organizzazione di questi corsi in collaborazione con le Facoltà è affidata a organi diocesani e interdiocesani.

XVI – La pastorale delle vocazioni

53 La cura e la responsabilità delle vocazioni sacerdotali sono affidate a tutta la Chiesa.

Vivendo la vita della Chiesa, un giovane può aprirsi, nello Spirito Santo, al problema della vocazione e sentire nascere in se stesso il desiderio di servire Dio e gli uomini nel ministero ecclesiale.

54) Le famiglie, le parrocchie, i catechisti, i movimenti e le associazioni, i Cappellani assistenti di scuole e i responsabili della formazione continua degli adulti devono trattare con frequenza il tema delle vocazioni e suscitare interesse fra i giovani con mezzi adatti: materiale d'informazione, circoli biblici, contatti personali, preghiera.

55) Sul piano interdiocesano «Information Kirchliche Berufe», «Centre romand des vocations», e il «Centro diocesano per le vocazioni» sono i tre organismi autorizzati di promuovere l'apostolato delle vocazioni in maniera attiva e stabile.

Essi adatteranno i propri metodi ai luoghi in cui sono presenti.

Friburgo, 1. dicembre 1987

† Enrico Schwery
Vescovo di Sion
presidente della CVS

N.B. – La Congregazione per l'Educazione cattolica, il 28 aprile 1987, ha approvato il suddetto documento per la durata di 6 anni. Le direttive entrano in vigore con la loro pubblicazione (2 febbraio 1988).

ATTI DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI

QUINTA SERIE DI NORME COMPLEMENTARI AL CIC

DECRETO

In data 3 luglio 1985, la Conferenza dei vescovi svizzeri ha pubblicato un decreto generale sulla pubblicazione e l'entrata in vigore delle norme complementari al CIC valevoli per la Svizzera (cfr. «Il Monitore ecclesiastico» 6 (1985) 196ss.).

Per le norme riguardanti la pubblicazione e l'entrata in vigore di queste norme, rinviando al decreto del 3 luglio 1985.

(Il documento «Formazione al ministero presbiterale - Direttive generali per le Diocesi svizzere», pubblicato con decreto del 2 febbraio 1988, è da considerare come «IV serie» di norme complementari).

La quinta serie si riferisce ai seguenti oggetti:

can. 1251 e 1253:

L'astinenza e il digiuno

can. 496:

Le norme di cui devono tener conto gli statuti dei consigli presbiterali.

Queste norme sono state approvate dalla Sede Apostolica con decreto del 7 dicembre 1987.

La promulgazione della quinta serie di norme complementari è stata decisa dalla Conferenza dei vescovi svizzeri in occasione della loro 199ª sessione ordinaria (dal 7 al 9 marzo 1988).

30 novembre 1988

† Henri Schwery
vescovo di Sion
Presidente della Conferenza
dei vescovi svizzeri

P. Roland-B. Trauffer OP
Segretario della Conferenza
dei vescovi svizzeri

L'astinenza e il digiuno (can. 1251 e 1253)

Ogni cristiano è in dovere di fare penitenza e di assumere la croce di Cristo. Questo dovere richiede la volontà di rendere concreta nella vita l'imitazione di Gesù Cristo ed esige uno sforzo di conversione costante nell'ambito della vita nuova ricevuta dal Battesimo. Con ciò i fedeli raggiungono, con il cuore e di fatto, tutti quelli che, dappertutto nel mondo, soffrono o si trovano nell'indigenza.

Per riunire tutti i fedeli in modi comuni di pratica penitenziale, la Chiesa stabilisce giorni particolari di penitenza, dove i cristiani esercitano la preghiera, la condivisione, l'accoglienza dei poveri, la visita agli ammalati e praticino l'astinenza e il digiuno, fedeli in questo ai doveri del loro stato.

L'astinenza impegna dal compimento del quattordicesimo anno d'età. Consta, per definizione, nel privarsi della carne. Ad eccezione del Mercoledì delle Ceneri e del Venerdì Santo, essa può essere sostituita dalla scelta d'un'alimentazione semplice, dalla rinuncia all'alcool e al tabacco, agli spettacoli e divertimenti.

Il digiuno implica una privazione sostanziale di cibo. Sono obbligati al digiuno tutti i fedeli di diciotto anni compiuti e che ancora non hanno raggiunto il sessantesimo anno d'età (can. 1252).

La Conferenza dei Vescovi svizzeri stabilisce le norme seguenti in applicazione dei can. 1251 e 1253:

1. *Tutti i venerdì dell'anno*, in memoria della Passione di Cristo, i fedeli manifestino la loro volontà di penitenza:
 - praticando l'astinenza o una delle forme sostitutive menzionate;
 - praticando più intensamente la preghiera e la condivisione.
2. *Durante la Quaresima*
 - il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo i fedeli si asterranno dalle carni e osserveranno il digiuno. Se possibile riservino un certo tempo alla preghiera personale o partecipino alla celebrazione della Passione;
 - il digiuno è raccomandato tutti i venerdì al fine della condivisione.

Norme di cui devono tener conto gli statuti dei Consigli presbiterali (can. 496)

La Conferenza dei Vescovi svizzeri stabilisce le norme seguenti, di cui terranno conto gli statuti dei Consigli presbiterali:

- a) conformemente alle prescrizioni del can. 495 cap. 1, ogni Diocesi avrà un Consiglio presbiterale;
- b) i missionari e i responsabili delle varie comunità di lingua straniera vi saranno equamente rappresentati;
- c) gli statuti dei Consigli presbiterali devono fissare le modalità d'elezione dei membri, la durata del mandato e il suo eventuale rinnovamento.

NORME GENERALI

INTRODUZIONE

Cari confratelli, cari collaboratori e collaboratrici pastorali.

Nel 1974, allo scopo di adattare alla nostra concreta situazione il nuovo Rito della Penitenza pubblicato da Paolo VI pure nel 1974, la conferenza dei Vescovi svizzeri ha pubblicato delle Direttive per il rinnovamento della Penitenza e della riconciliazione. In Svizzera, a partire da quel momento, il nuovo Rito della Penitenza ha dato il via a numerose sperimentazioni, sia nel contesto della confessione individuale che delle celebrazioni penitenziali comunitarie con assoluzione sacramentale.

Sin dall'inizio, i Vescovi hanno continuamente esaminato e valutato queste sperimentazioni – buone e meno buone – e, a più riprese, ne hanno trattato soprattutto con Papa Giovanni Paolo II e le autorità della Santa Sede, specialmente dopo la pubblicazione del Codice di diritto canonico nel 1983.

Sulla base delle sperimentazioni attuate in Svizzera e dei colloqui con il Papa ed i suoi collaboratori, i Vescovi intendono ribadire i seguenti punti a riguardo del Sacramento della Penitenza e della riconciliazione.

Fondamento teologico essenziale

Gesù ci ha rivelato Dio come un Padre che ci ama e sempre pronto a perdonare a chi riconosce il proprio peccato e sinceramente se ne pente. Cristo stesso ha donato il perdono agli uomini, guarendoli nel corpo e nell'anima. Ha affermato di se stesso: «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui» (Gv 3, 17). Gesù vuole che anche la sua Chiesa, nella forza dello Spirito Santo, comunichi agli uomini il dono della riconciliazione e dell'amore di Dio che perdona. Al centro di tutti gli sforzi pastorali relativi alla celebrazione del sacramento della Penitenza, deve sempre stare la preoccupazione di rendere coscienti i cristiani del loro bisogno della misericordia di Dio e di sostenerli nella speranza di ottenere il perdono di Dio.

Una panoramica degli ultimi sviluppi

Nel corso dei secoli, la Chiesa ha conosciuto diverse forme per il sacramento di Penitenza. Nei tempi moderni – fino a ca. quindici anni or sono – la confessione individuale costituiva l'unica forma del sacramento della Penitenza con assoluzione sacramentale. Nel frattempo, si sono manifestati profondi cambiamenti. La coscienza di peccato e di

colpa s'è allargata ed è mutata: per es. è aumentata la comprensione della dimensione sociale del peccato e delle «strutture di peccato» come conseguenze ed origine del peccato individuale.

È pure aumentata l'insicurezza di che cosa sia il proprio peccato e in che consista il peccato: si è perfino giunti alla perdita del senso di peccato. Inoltre, un numero crescente di persone trova difficoltà ad esprimere a parole i propri problemi personali. La progressiva diminuzione del numero dei presbiteri ha avuto come conseguenza, specialmente prima dei giorni di festa, l'affollamento dei confessionali di modo che il tempo a disposizione dei singoli penitenti era limitato. Per rinnovare e approfondire la celebrazione del sacramento della Penitenza, Papa Paolo VI ha pubblicato nel 1974 il nuovo *ORDO PENITENTIAE* (AAS 66, 714-720). Prendendo in considerazione le possibilità offerte dal nuovo Ordo, la conferenza dei Vescovi svizzeri pubblicò le sue direttive sulla Penitenza (*Monitore Ecclesiastico* 1974 pagg. 471-478).

Al punto 2.8 trattò della celebrazione penitenziale con confessione comune dei peccati e assoluzione sacramentale collettiva.

Queste celebrazioni penitenziali assunsero crescente importanza. Contribuirono ad affinare il senso di peccato e a formare le coscienze. Molti cattolici, per questa via, trovarono modo di fare una nuova esperienza della misericordia di Dio. Così emerse la dimensione sociale del peccato e del perdono.

Purtroppo bisogna riconoscere che non dappertutto ci si attenne alle chiare direttive dei Vescovi. (Per es. non si insistette a sufficienza sulla necessità della confessione personale in caso di peccato mortale).

Inoltre le celebrazioni penitenziali senza assoluzione collettiva non hanno sempre raggiunto il loro obiettivo proprio, come ad es. l'approfondimento dell'idea di penitenza, o la preparazione alla confessione individuale, o l'inizio di Avvento e di Quaresima.

Le direttive dei Vescovi svizzeri non vennero mai revocate. Tuttavia il nuovo Codice di diritto canonico, entrato in vigore alla prima domenica di Avvento del 1983, ha modificato le regole dell'*ORDO PENITENTIAE* e le norme della congregazione per la dottrina della fede (del 16 giugno 1972). Perciò risulta necessaria anche una nuova formulazione delle direttive della Conferenza dei Vescovi. La Conferenza ha conferito con il Papa e con i suoi collaboratori romani. Nelle nuove direttive è tenuto presente il nuovo Codice di diritto canonico (Can. 959-991). I criteri di applicazione del Can. 961 § 2 hanno ottenuto la necessaria approvazione della Sede Apostolica.

Direttive pastorali

① Rimane una costante esigenza riconoscere che la vita cristiana è un continuo cammino di conversione: «Convertirsi dalla propria strada e restare in vita» (Cf Ez 33, 11). È proprio della vita cristiana riconoscere

che siamo sempre peccatori, bisognosi di conversione e che sempre esiste la possibilità di ottenere il perdono di Dio.

② Il rinnovamento della confessione individuale è necessità pastorale importante. L'accusa personale ha significato decisivo. Chi è cosciente d'aver commesso personalmente un peccato grave è tenuto ad accusarsi personalmente. Sovente, del resto, ciò è già una naturale esigenza interiore: è salutare riconoscere le proprie insufficienze ed i propri peccati e parlarne. Nella confessione individuale, il singolo sperimenta personalmente l'assoluzione dei suoi peccati. Attraverso il ministero sacerdotale incontra, in modo del tutto personale, il Salvatore Gesù Cristo che sempre ama, perdona e solleva.

③ Le celebrazioni penitenziali senza assoluzione collettiva sono da favorire allo scopo di affinare la coscienza del perdono e la dimensione sociale del peccato e la sua portata comunitaria (anche in vista della confessione individuale).

④ La Conferenza episcopale non può accordare il permesso per una celebrazione penitenziale con assoluzione collettiva. Questo permesso può essere dato solo dal Vescovo diocesano.

⑤ Affinché i singoli Vescovi diocesani possano giudicare quando sono adempiute le condizioni per l'assoluzione sacramentale collettiva, la Conferenza dei Vescovi svizzeri emana alcuni criteri, approvati da Papa Giovanni Paolo II il 4 marzo 1989; hanno come titolo «Norme complementari al Can. 961 § 2».

⑥ Preghiamo i sacerdoti che operano «a servizio della riconciliazione» (cfr. 2 Cor 5, 20) e tutti gli operatori e le operatrici pastorali affinché, in fiduciosa collaborazione con il loro Vescovo, con intelligenza e chiarezza, assumano le loro responsabilità per il Sacramento della riconciliazione.

Li ringraziamo cordialmente per i loro sforzi.

I Vescovi svizzeri

DECRETO

Il 3 luglio 1985, la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha promulgato un decreto generale concernente la pubblicazione e l'entrata in vigore delle norme complementari al CJC valide per la Svizzera (cfr. *Monitore Ecclesiastico* 1985 pagg. 196/7).

Per le disposizioni concernenti la pubblicazione e l'entrata in vigore delle norme complementari, rimandiamo al decreto del 3 luglio 1985.

Le norme della VI Serie si riferiscono al Can. 961 § 2.

Con decreto del 4 marzo 1989 queste norme particolari hanno ottenuto la necessaria «recognitio».

In occasione della loro 203^a riunione ordinaria (6-8 marzo 1989), la Conferenza dei Vescovi Svizzeri ha deciso la pubblicazione di queste norme particolari.

15 marzo 1989.

† **Giuseppe Candolfi**
Vescovo ausiliare di Basilea
Presidente della Conferenza
dei Vescovi svizzeri

P. Dr. Roland-B. Trauffer OP
Segretario della Conferenza
dei Vescovi svizzeri

NORME PARTICOLARI DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI PER IL NUOVO DIRITTO CANONICO (VI)

Norma complementaris ad Can. 961 § 2.

Iudicium ferre an dentur condiciones ad normam § 1, n. 2 requisitae, pertinet ad Episcopum diocesanum, qui, attentis criteriis cum ceteris membris Episcoporum conferentiae concordatis, casus talis necessitatis determinare potest.

① La Conferenza dei Vescovi svizzeri ritiene che sul territorio della sua giurisdizione (anche se non ovunque) possano verificarsi le circostanze che determinano lo stato di «necessità grave», che consente l'assoluzione collettiva. Le circostanze possono essere:

- a) la mancanza di presbiteri sia secolari che religiosi, come pure la loro età avanzata;
- b) la tradizione antica e radicata di accedere al sacramento della Penitenza nella vigilia delle grandi feste. In quest'occasione è sovente presente un confessore straordinario.

② Il giudizio relativo alle condizioni richieste (Can. 961 § 1, 2°) spetta al Vescovo diocesano. Per facilitargli il compito la Conferenza dei Vescovi ha stabilito i seguenti criteri.

Il solo fatto della presenza di un gran numero di penitenti non basta. Contemporaneamente devono avverarsi le seguenti condizioni:

- a) l'impossibilità di trovare un numero sufficiente di confessori per celebrare in un tempo ragionevole e in modo degno il sacramento (come prescrive il nuovo Ordo penitentiae ai nnr. 16-20, Can. 961 § 1, 2°);
- b) che numerosi penitenti – per motivi oggettivi o soggettivi – debbano lungamente privarsi del Sacramento, ingenerando poi l'abitudine di non più celebrarlo;
- c) si potrà anche tener conto in certi casi dell'impossibilità morale di cui parla San Tommaso d'Aquino e che oggi non è così rara: «quia multi sunt adeo infirmi quod potius sine confessione morerentur quam tali (proprio) sacerdoti confiterentur» [in effetti alcuni sono tanto deboli che morirebbero senza assoluzione, piuttosto che confessarsi da un certo sacerdote (Sup. III a. q.8. a.4. ad 6)].

③ Quando il Vescovo diocesano riterrà adempiute queste condizioni, veglierà affinché si osservino i seguenti punti:

- a) Ogni volta si dovrà ricordare ai penitenti che i peccati gravi devono essere confessati con l'accusa personale; ciò è richiesto anche per la validità del sacramento;

- b) le possibilità di confessione individuale devono essere abbondantemente offerte. Inoltre, affinché possano apprezzarla e praticarla volentieri, la confessione individuale deve essere presentata ai fedeli come la forma normale del sacramento di Penitenza e come tale resa possibile;
- c) per ricevere l'assoluzione sacramentale, è indispensabile ricordare che chi ha commesso un peccato grave non può ricevere l'assoluzione sino a quando non è disposto a riparare ai danni provocati e a mutare il proprio modo di vivere per es. nel caso di ingiustizia grave o nel caso di situazioni matrimoniali irregolari;
- d) bambini, giovani ed adulti hanno bisogno di un'accurata formazione della coscienza;
- e) si deve far conoscere ai fedeli il Canone 989 che, in caso di peccati gravi, prescrive la confessione almeno una volta l'anno.

Norme per l'assoluzione generale (Can. 961 § 2)

DECRETO VESCOVILE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME COMPLEMENTARI EMANATE DALLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

- Premesso che la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha ratificato in modo definitivo le norme complementari per l'applicazione del can. 961 nella sua sessione del 6-8 marzo 1989 e che le stesse erano già state approvate da S.S. Giovanni Paolo II in data 4 marzo 1989;
- premesso che i criteri di giudizio, contenuti in tali norme particolari, sono fissati dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri «*expressis verbis*» solo per «facilitare» il compito al Vescovo diocesano, cui però spetta il giudizio (a norma dei cann. 838 par. 4 e 961 par. 2; cfr. anche LG n. 26, 3), sia per fissare i casi di necessità grave, sia per verificare il determinarsi concreto delle condizioni necessarie ad una valida assoluzione sacramentale collettiva;
- premesso che a giudizio del Vescovo ordinario nella diocesi di Lugano normalmente non si verificano le circostanze dello stato di «necessità grave», che consente d'impartire validamente l'assoluzione collettiva, come eventualmente potrebbe essere invece il caso in alcune altre diocesi svizzere;
- premesso che l'assoluzione collettiva deve educare a riscoprire la Confessione individuale, come forma ordinaria del Sacramento della Penitenza;

con il presente decreto è stabilito che le citate norme *entreranno in vigore* nella diocesi di Lugano con *la prima domenica d'Avvento 1989*, assieme alle *disposizioni* seguenti per la loro applicazione concreta.

Disposizione n. 1

In ogni singolo caso d'applicazione del can. 961 par. 1, 2 l'assoluzione sacramentale collettiva può essere impartita validamente *solo previo consenso dell'Ordinario*.

Disposizione n. 2

In particolare il giudizio previo dell'Ordinario è sempre necessario per stabilire se *nei periodi di preparazione immediata alle grandi feste*, ed in particolare al Natale e alla Pasqua, si realizza effettivamente lo stato di grave necessità. Infatti, in occasione di queste circostanze ricorrenti ogni parroco può e deve offrire sufficienti possibilità per la Confessione individuale. Solo nel caso in cui, malgrado siano stati presi a tempo de-

bito i provvedimenti necessari, risultasse impossibile offrire sufficienti occasioni di Confessione individuale, come per esempio quando venissero improvvisamente a mancare uno o più confessori straordinari tra quelli previsti, l'Ordinario giudicherà se dare o meno il consenso per l'assoluzione collettiva.

Disposizione n. 3

Nel caso di «grave necessità» in cui l'urgenza non rendesse più possibile ricorrere all'Ordinario, al parroco, che avesse ritenuto inevitabile impartire comunque l'assoluzione sacramentale in forma collettiva, incombe *l'obbligo di informare* quanto prima l'Ordinario sulla necessità riscontrata e sull'assoluzione impartita (cfr. Rito della penitenza, n. 40c).

Disposizione n. 4

Prima di impartire l'assoluzione sacramentale collettiva, il celebrante è precettivamente tenuto a ricordare ai fedeli, sia l'obbligo di *confessare individualmente i peccati gravi, almeno una volta all'anno* (can. 989), sia l'obbligo dell'*accusa personale prima di ricevere una seconda assoluzione collettiva*, nonché quello di riparare i danni e di mutare lo stato di vita matrimoniale irregolare. Questi obblighi sono ribaditi anche dalle norme particolari (nn. 3a e 3c) promulgate dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri. Prima di iniziare la celebrazione penitenziale comunitaria in preparazione all'assoluzione sacramentale collettiva, il celebrante ha inoltre l'obbligo di ricordare ai fedeli che, nel caso in cui fossero incorsi in una sanzione canonica (per esempio la scomunica per aborto compiuto o procurato a norma del can. 1398), non possono ricevere l'assoluzione collettiva.

Disposizione n. 5

Onde favorire la presa di coscienza da parte di tutti i fedeli del fatto che, non solo il peccato, ma anche la grazia del perdono ha una dimensione profondamente ecclesiale, i parroci incrementino le possibilità di partecipazione a celebrazioni del *Rito per la riconciliazione di più penitenti con la Confessione e l'assoluzione individuale* (cfr. Rito della penitenza, nn. 22-30).

Disposizione n. 6

Per quanto riguarda *la giurisdizione per le Confessioni* non sono più in vigore le disposizioni particolari, promulgate nel 1974 dalla Conferenza dei Vescovi svizzeri, e i confessori devono pertanto attenersi alle norme del Codice di Diritto Canonico del 1983, soprattutto ai

cann. 965-986 (concernenti la facoltà di ricevere le Confessioni) e ai cann. 1354-1363 (concernenti la facoltà di rimettere le sanzioni canoniche).

In particolare si ricorda che:

- a. normalmente i confessori, salvo il canonico penitenziere (cfr. can. 508 par. 1), non possono rimettere una sanzione canonica;
- b. qualora un confessore dovesse rimettere in foro interno sacramentale una sanzione canonica, non dichiarata e non riservata, perché al penitente è gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario per ricorrere al Superiore competente (cfr. can. 1357 par. 1), deve imporre al fedele l'onere di ricorrere entro un mese all'Ordinario, sotto pena di ricadere nella stessa sanzione canonica (cfr. can. 1357 par. 2 e par. 3);
- c. *la remissione della scomunica nel caso di aborto*, compiuto o procurato deliberatamente (cfr. can. 1398), è riservata all'Ordinario ed a coloro che in forza del diritto stesso godono di tale facoltà, vale a dire:
 - qualunque Vescovo nell'atto della Confessione sacramentale (can. 1355 par. 2);
 - il canonico penitenziere, nel foro sacramentale, in diocesi per tutti, stranieri compresi, fuori dalla diocesi solo per i diocesani (cfr. can. 508 par. 1);
 - i cappellani negli ospedali e nelle carceri, che godono però di questa facoltà, solo in tali luoghi (cfr. can. 566 par. 2).

Dato in Lugano, 24 agosto 1989

+ Eugenio, Vescovo

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Année sainte 2000 : décret des évêques diocésains

COMPETENCES EXTRAORDINAIRES DES MINISTRES DE LA PENITENCE

Les évêques diocésains suisses ont décidé, d'un commun accord, de promulguer, pour chaque diocèse, le décret intitulé « Compétences extraordinaires des ministres de la pénitence ». La Conférence des évêques suisses (CES) rappelle cependant, d'une manière explicite, qu'il ne s'agit pas d'un décret de la CES (cf. can. 29 ss.).

*P. Roland-B. Trauffer,
secrétaire général de la CES*

Les « Directives de la Conférence des évêques suisses concernant la pénitence » de 1974 (cf. *E+M* du 7.11.1974, n. 45) contenaient des indications selon lesquelles les ministres de la pénitence disposaient, en Suisse, du pouvoir d'absoudre les peines réservées.

Le nouveau Code de droit canonique est entré en vigueur le 27 novembre 1983. Il précise cette question. Des normes particulières plus détaillées ont été publiées en 1989 par la Conférence des évêques suisses. Elles concernaient le can. 961 (15.3.1989, *E+M* n. 33 du 7.9.1989). Les compétences en matière de célébration du sacrement de pénitence n'avaient cependant pas été révisées.

A l'occasion du grand Jubilé de l'an 2000 et sur recommandation de la Pénitencerie apostolique (Prot. n. 617/99), je décrète :

Tous les prêtres qui, dans notre diocèse, disposent de la compétence de recevoir les confessions peuvent absoudre, dans le domaine sacramentel, les peines ecclésiales, pour autant qu'il ne s'agisse pas de peines *latae sententiae* et que ces dernières ne soient pas réservées au Siège apostolique.

Fribourg, le 29 juin 2000.

- + *Amédée Grab, évêque de Coire,*
- + *Kurt Koch, évêque de Bâle,*
- + *Norbert Brunner, évêque de Sion,*
- + *Ivo Fűrér, évêque de Saint-Gall,*
- + *Giuseppe Torti, évêque de Lugano,*
- + *Bernard Genoud, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg*

PROLUNGAMENTO DELLE COMPETENZE STRAORDINARIE DEI MINISTRI DELLA PENITENZA

Considerato che in data 6 gennaio 2000, aderendo alla raccomandazione del Santo Padre, concedevo a tutti i Sacerdoti autorizzati ad accogliere la confessione, le facoltà che il canone 508 del Codice di Diritto Canonico prevede per i Canonici penitenzieri, di assolvere cioè dalle censure *latae sententiae*, non dichiarate e non riservate alla Sede Apostolica. Sono riservate alla Sede Apostolica: la profanazione delle Specie Eucaristiche; l'assoluzione del complice; la violazione diretta del segreto confessionale; l'attentato al Papa; l'ordinazione di un Vescovo senza l'autorizzazione della Santa Sede;

viste le “*Direttive della Conferenza episcopale svizzera per la penitenza*” del 1974 (cfr. *Monitore Eccl.*, ottobre-novembre 1974) e le norme particolari emanate dalla stessa Conferenza con riferimento al canone 961, secondo il Nuovo Codice di Diritto Canonico del 27 novembre 1983 (cfr. *Monitore Eccl.*, luglio-agosto 1989);

viste le indicazioni della Conferenza episcopale svizzera e l'esigenza di una comune linea pastorale in materia per la Svizzera, con riferimento agli analoghi decreti emanati dai singoli Vescovi per le rispettive Diocesi;

per evitare ogni ambiguità o malinteso, con il presente

decreto:

1. Le competenze straordinarie, concesse in data 6 gennaio 2000, restano in vigore nella Diocesi di Lugano anche dopo l'anno giubilare.
2. I Confessori non tralascino comunque di richiamare al penitente la gravità dei peccati ai quali è annessa una censura, e assegnino una proporzionata penitenza sacramentale.

Lugano, 1 giugno 2001.

Conferenza dei Vescovi svizzeri

Revisione di alcune norme della CVS
circa il Codice di Diritto Canonico (Serie VI)

Decreto riguardante il can. 961 del CIC

Considerazioni proemiali

0. *Introduzione*

In data 15 marzo 1989 la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha promulgato delle norme specifiche in riferimento al can. 961 CIC. La Lettera apostolica in forma di Motu proprio *Misericordia Dei* (MD), pubblicata dal Papa Giovanni Paolo II il 7 aprile 2002, prescrive alle Conferenze episcopali di aggiornare le loro norme alla luce di questo documento (MPG). Con la presente promulgazione, la Conferenza dei Vescovi svizzeri attua questa sollecitazione.

1. *Il perdono nella vita della Chiesa*

In molti modi Dio offre il suo perdono all'uomo (Catechismo della Chiesa cattolica, CCC 1434-1449). In questo contesto le celebrazioni penitenziali comunitarie rivestono un significato particolare. Il legame stabilito tra le celebrazioni penitenziali e l'assoluzione collettiva in parecchie diocesi svizzere ha impedito, a volte, a questa forma di celebrazione di svilupparsi secondo la sua configurazione originaria. Nella celebrazione penitenziale una comunità di fedeli riconosce la sua colpa davanti a Dio. Al termine della celebrazione si invoca il perdono di Dio (forma deprecativa). Tutti i documenti del magistero che vi si riferiscono sottolineano che coloro che sono coscienti di colpe gravi devono confessarsi individualmente in vista della riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

2. *Il sacramento della riconciliazione*

Il vertice dell'incontro con il Cristo che perdona è l'accoglienza del Sacramento della riconciliazione. La Chiesa conosce due forme ordinarie per la ricezione di questo sacramento:

- la confessione individuale e
- la celebrazione comunitaria con confessione e assoluzione individuali.

Nel dicembre 2007 i Vescovi svizzeri pubblicavano la nota pastorale “Raccomandazioni in vista di rinnovare la confessione nel quadro della pastorale del perdono”, che raccomandiamo vivamente di rileggere ai pastori e ai fedeli.

La forma del sacramento della riconciliazione si è sviluppata nel corso della storia. Ciò che però non è cambiato – dal Nuovo Testamento ai Padri della Chiesa e negli sviluppi ulteriori – è l’esigenza della confessione personale costitutiva di questo sacramento. Il perdono è il regalo di Dio a ciascun uomo. Colui che si riconosce peccatore accoglie così personalmente il perdono di Dio.

3. *La celebrazione penitenziale*

Nella celebrazione penitenziale comunitaria, che non è necessariamente presieduta da un prete, i fedeli si avviano sulla strada della penitenza e della conversione con un impegno comunitario. Così si esprime la dimensione sociale della colpa e del peccato. Il perdono di Dio è confermato in forma deprecativa.

La celebrazione penitenziale con assoluzione collettiva non è una delle forme ordinarie della celebrazione della riconciliazione, ma ne è l’eccezione (cf. can. 960). Solo il pericolo di morte può giustificare oggi, nelle diocesi svizzere, l’assoluzione collettiva. Gli altri “casi straordinari” invocati fino ad oggi per donare l’assoluzione collettiva sono stati espressamente esclusi da *Misericordia Dei*.

Decreto

La confessione personale completa è l’unica strada ordinaria per mezzo della quale il fedele cosciente di un peccato grave si riconcilia con Dio e la Chiesa (can. 960). Le celebrazioni comunitarie penitenziali devono, secondo le norme del rituale, concludersi con confessione e assoluzione individuali, oppure con una semplice domanda di perdono in forma deprecativa (sotto forma di preghiera). Circa l’assoluzione collettiva fuori dal pericolo di morte (can. 961) la Conferenza dei Vescovi svizzeri stabilisce, nella forma di un decreto generale conforme al canone 455 e secondo l’art. 6 del Motu Proprio MD del 2 maggio 2002, appoggiandosi sulle considerazioni qui espresse sul can. 961 §2, che sia nelle Diocesi sia nelle Abbazie territoriali, la situazione d’urgenza che giustifica il permesso dell’assoluzione collettiva non è data. L’assoluzione collettiva non può essere data che in caso di pericolo imminente di morte (can. 961 §1,I).

Conclusione

Incoraggiamo i Pastori a riscoprire la varietà dei modi con la quale Dio ci offre il suo perdono. Raccomandiamo vivamente che si prevedano delle celebrazioni comunitarie orientate verso la confessione individuale. Questo decreto sulla pratica penitenziale futura entra in vigore con la sua pubblicazione.

Friburgo, 1 gennaio 2009

Per la Conferenza dei Vescovi svizzeri:

Mons. Kurt Koch
presidente

Don Felix Gmür
segretario

NORME COMPLEMENTARI AL CIC
(cann. 1126 e 1127)

DECRETO

Il 3 giugno 1985, la Conferenza dei Vescovi svizzeri ha promulgato un decreto generale concernente la pubblicazione e la messa in vigore delle norme complementari al Codice di Diritto Canonico per la Svizzera (vedi ME 1985 n. 6, pag. 196-7).

Per quanto concerne quindi le disposizioni per la pubblicazione e la messa in vigore, rimandiamo al decreto del 3 giugno 1985.

Le norme della settima serie riguardano i cann. 1126-1127.

Con decreto del 18 novembre 1989, queste norme complementari hanno ricevuto la «recognitio» dalla S. Sede Apostolica.

In occasione della 206ª sessione ordinaria (dal 4 al 6 dicembre 1989) la Conferenza dei Vescovi svizzeri ne ha deciso la pubblicazione.

6 gennaio 1990

† **Giuseppe Candolfi**
Vescovo ausiliare di Basilea
Presidente della CVS
P. Roland B. Trauffer O.P.
Segretario della CVS

**Norme complementari della Conferenza dei Vescovi svizzeri
al Codice di Diritto Canonico**

Norme complementari al can. 1126

Episcoporum conferentiae est tum modum statuere, quo hae declarationes et promissiones, quae semper requiruntur, faciendae sint, tum rationem definire, qua de ipsis et in foro externo constet et pars non catholica certior reddatur.

Il nuovo formulario per i matrimoni è già preparato. La Conferenza dei Vescovi svizzeri a riguardo del canone 1126 (promessa nei matrimoni misti) decreta:

1. Nella preparazione al matrimonio, il parroco o il suo sostituto devono spiegare in maniera adeguata il contenuto del can. 1125 alla parte cattolica di un matrimonio misto e confermare per iscritto di averla resa attenta dei suoi doveri e che la stessa si è dichiarata d'accordo.

2. Questo colloquio con la parte cattolica avviene normalmente alla presenza della parte non cattolica. Se ciò non avviene il parroco o il suo sostituto devono fare in modo che anche la parte non cattolica ne sia informata.

Norme complementari al can. 1127 par. 2

Si graves difficultates formae canonicae servandae obstant, Ordinarius loci partis catholicae ius est ab eadem in singulis casibus dispensandi, consulto tamen Ordinario loci in quo matrimonium celebratur, et salva ad validitatem aliqua publica forma celebrationis; Episcoporum conferentiae est normas statuere, quibus praedicta dispensatio concordi ratione concedatur.

La dispensa dalla forma canonica del matrimonio è concessa:

- quando la parte non cattolica non può, per ragioni ritenute serie, accettare la forma cattolica della celebrazione del matrimonio;
- quando per la parte non cattolica è difficile accettare la forma canonica cattolica e nel contempo la dispensa rende più facile alla parte cattolica mantenersi fedele alla propria Chiesa ed esercitare la sua influenza nel matrimonio in conformità agli obblighi assunti.

La dispensa viene accordata solo se il matrimonio è celebrato in una forma pubblica (matrimonio religioso non cattolico o matrimonio civile).

Dichiarazione circa il can. 1127 par. 2

Siccome i criteri per la concessione della dispensa sono definiti, resta da indicare come procedere alla consultazione dell'Ordinario del luogo dove il matrimonio è celebrato, come prevede il paragrafo 2 del can. 1127. Siccome la Conferenza dei Vescovi svizzeri non ritiene necessaria una norma complementare a questo riguardo, la consultazione sarà regolata caso per caso dal proprio Ordinariato.